



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO OTRANTO

ORDINANZA

ESTENSIONE DEI LIMITI OPERATIVI DELLE ACQUE TRANQUILLE PER LA NAVIGAZIONE EFFETTUATA LUNGO IL CIRCONDARIO MARITTIMO DI OTRANTO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Otranto,

VISTO: l'art. 2.a del D.L.C.P.S. n. 340 in data 22 Gennaio 1947, ratificato con Legge n. 561 del 17 aprile 1956;

VISTA: la Legge 616/62 recante "*Sicurezza della vita umana in mare*";

VISTO: l'art. 21.3 del D.P.R. n. 435 in data 8 novembre 1991 "*Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare*";

VISTA: la Circolare titolo – "Polizia della Navigazione" – Serie II – n.98 in data 20 giugno 1967 dell'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – recante "*Determinazione del numero dei passeggeri sulle navi in navigazione locale e costiera nazionale*";

VISTA: la Circolare titolo – "Polizia della Navigazione" – Serie III – n.92 in data 4 gennaio 1994, con la quale l'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo - stabiliva i criteri per la determinazione delle cosiddette "acque tranquille" ai fini del trasporto passeggeri da considerarsi come quelle "*zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo (1° maggio - 30 settembre); ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi – art. 255 Reg. Sic.); mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri – art. 255 Reg. Sic.)*";

VISTA: la Lettera Circolare prot. n.3102440 in data 13 luglio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo - con la quale veniva affidato al Comandante del porto la facoltà di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta Circolare, sulla base dei principi generali riportati nella Circolare stessa;

- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI Reparto – ha rappresentato che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti operativi delle “acque tranquille” fissati dalla Circolare sopra citata, dovendo possedere il requisito della “generalità”, siano definite con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti del Circondario;
- VISTI:** i pareri favorevoli espressi in ordine all'estensione temporale in trattazione dai dipendenti Uffici di Castro, San Cataldo e San Foca di Melendugno, rispettivamente con il foglio n. 3417, 3421 e 3418 del 30/03/2022;
- VISTA:** l'assenza di infrazioni specifiche da parte dei vari comandanti di unità trasporto passeggeri in navigazione speciale “acque tranquille” riferite all'estensione temporale 2020 e 2021;
- TENUTO CONTO:** della morfologia del litorale ricompreso nell'ambito di giurisdizione, nonché delle usuali condizioni climatiche di tale fascia costiera nei periodi compresi tra aprile e ottobre di ogni anno;
- VISTO:** il proprio decreto n° 12/2009 in data 09.06.2009 che definisce le tabelle di armamento per le unità navali adibite al trasporto passeggeri inferiori a 25 tonnellate che effettuano la navigazione speciale in “acque tranquille”;
- RITENUTO:** a conclusione del congruo periodo sperimentale eseguito nel corso delle stagioni 2020 e 2021 (disciplinato con Ordinanze nn. 15/2020 e 28/2021) possibile concedere, nell'ambito dei limiti operativi indicati nella Circolare di cui sopra, in maniera continuativa l'estensione del periodo temporale delle “acque tranquille” rispetto a quello convenzionalmente stabilito dal 1° maggio al 30 settembre, vista anche l'assenza di particolari criticità nel corso della predetta sperimentazione;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

Articolo 1

(Definizione del limite temporale delle “acque tranquille”)

Nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Otranto, il limite temporale “*acque tranquille*”, ai fini del trasporto passeggeri, **è definito dal 1° aprile al 31 ottobre**, fermo restando, tuttavia, il rispetto di tutti gli altri limiti operativi contenuti nella Circolare, in premessa citata, n. 92 del 4 gennaio 1994 e qui pedissequamente riportati:

- ore diurne;
- visibilità buona;
- un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo (**di Otranto**);
- vento non superiore a forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi - art. 255 Reg. Sic.);
- mare 2 - poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri - art. 255 Reg. Sic.).

Articolo 2

(Responsabilità del Comandante dell'unità)

È responsabilità del Comandante dell'unità navale, adibita al trasporto passeggeri in "acque tranquille", non intraprendere la navigazione in presenza o in previsione di condizioni meteomarine che eccedano i limiti operativi di cui all'articolo 1.

A tal fine, nel periodo 01/30 aprile e 01/31 ottobre, a ciascun Comandante di unità navale adibita al trasporto passeggeri è fatto obbligo di consultare – e portare in copia a bordo – con non più di 24 ore di anticipo rispetto la prevista uscita in mare, le previsioni meteomarine dal sito ufficiale dell'Aeronautica Militare e, ove opportuno, anche dagli altri siti specializzati in materia. Resta ferma la responsabilità del Comandante dell'unità di provvedere, prima della partenza, al prudente apprezzamento delle condizioni meteomarine conformemente ai limiti operativi di cui all'articolo 1. Inoltre, qualora nel corso della navigazione le condizioni meteorologiche dovessero, per motivi improvvisi e non prevedibili, peggiorare a tal punto da superare i limiti di cui all'art. 1, è fatto obbligo al Comandante dell'unità di approdare nel primo porto disponibile, ove dovrà attendere il miglioramento delle condizioni meteomarine. Di tale accadimento dovrà darne notizia all'Autorità marittima del luogo e del porto di partenza.

Articolo 3

(Dichiarazione d'impegno)

Il Comandante dell'unità navale, adibita al trasporto passeggeri in "acque tranquille", che intenda intraprendere la navigazione nel periodo indicato all'articolo 1, deve produrre annualmente presso la sede locale dell'Autorità Marittima, competente per giurisdizione, una formale dichiarazione, sottoscritta anche dall'Armatore, con la quale manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità penale e/o civile per gli eventuali danni a persone e/o cose, cagionati nel corso della propria attività, all'interno della quale si indichi la volontà di avvalersi della deroga temporale di cui alla presente ordinanza, mantenendone copia a bordo.

Articolo 4

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione, a norma degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/otrant.

Otranto, lì 30 marzo 2022

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Walter DI MARCO